



TRIBUNALE DI BOLZANO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Procedimenti Speciali Sommati

Il Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice Ivan Rauzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data 02/07/2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex 700 c.p.c., iscritto sub N. **1403/2026 R.G.** e promosso da:

Parte_1 **C.F.** *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv. Salvatore Carratù, con domicilio eletto presso il suo studio, giusta procura in atti,

ricorrente

contro

Controparte_1 **(C.F.** *P.IVA_2* , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Herald Jörg Gamper e Barbara De Cristofaro, elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi PEC, giusta procura in atti,

resistente

e nei confronti di

Controparte_2 **C.F.:** *P.IVA_3* , con sede legale in Torino (To), alla Piazza San Carlo n. 156,

resistente contumace

In punto: procedimento ex art. 700 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Cenni sul procedimento cautelare

Va premesso che con ricorso di data 10/03/2026 la ricorrente conveniva in giudizio

Controparte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, chiedendo l'emissione di un

provvedimento di urgenza volto ad inibire l'escussione della garanzia bancaria di € 300.000,00, rilasciata da **Controparte_2** in favore di **Controparte_1** (doc. A della ricorrente).

Con decreto di data 17/03/2026, emesso *inaudita altera parte*, il Tribunale di Salerno inibiva alla società resistente **Controparte_2** di pagare a **Controparte_1** la somma richiesta, in esecuzione della garanzia fideiussoria; fissava udienza del 22/04/2026 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento (doc. B della ricorrente).

Con comparsa di costituzione del 20/04/2026 si costituiva in giudizio la resistente **Controparte_1**, eccependo in primo luogo l'incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Bolzano o, in subordine, del Tribunale di Milano (doc. C della ricorrente).

All'udienza del 22/04/2026 il Giudice assegnava termine alle parti per depositare note, limitatamente all'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte resistente (doc. E della ricorrente).

Con ordinanza di data 17/05/2026 il Tribunale di Salerno accoglieva l'eccezione di incompetenza e dichiarava la competenza esclusiva del Tribunale di Bolzano, fissava il termine di tre mesi (dalla comunicazione dell'ordinanza) per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale competente e revocava il provvedimento del 17/03/2026 (doc. H della ricorrente).

Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Bolzano, depositato in data 20/05/2026, la società **Parte_2** lamentava l'illegittimità della richiesta di escussione della garanzia bancaria, presentata da **Controparte_1**, nei confronti dell'istituto bancario **Controparte_2**, in quanto ritenuta in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e in quanto integrerebbe un abuso del diritto.

In punto *fumus boni iuris*, la ricorrente deduce *“evidenti profili di abuso nell'escussione della garanzia”*. In particolare *“il credito azionato dalla resistente non risulta soltanto oggetto di contestazione, ma appare radicalmente infondato alla luce delle vicende contrattuali intercorse tra le parti. La pretesa avanzata dalla **Controparte_1** si fonda infatti su una ricostruzione meramente contabile del rapporto, basata sulla sommatoria delle fatture emesse, senza considerare i gravi inadempimenti contrattuali imputabili alla stessa resistente. Per contro, dalla complessiva ricostruzione del*

rapporto emerge come la Parte_1 sia titolare di un rilevante controcredito nei confronti della resistente, derivante sia dalle somme indebitamente corrisposte sia dai danni subiti in conseguenza delle condotte sopra descritte, controcredito che risulta allo stato di gran lunga superiore alle somme pretese. In tale contesto, la richiesta di escussione della garanzia appare strumentale ed abusiva, in quanto diretta ad ottenere il pagamento immediato di somme allo stato prive di titolo e inserite in un complesso rapporto di dare-avere tra le parti, la cui effettiva consistenza dovrà essere accertata nella competente sede di merito”.

Deduce inoltre la ricorrente che “Sussiste nel caso di specie il fumus boni iuris della pretesa fatta valere dalla ricorrente. Come ampiamente illustrato nella parte in fatto del presente ricorso, la pretesa creditoria avanzata dalla Controparte_1 quantificata in circa euro 1.900.000,00, sia nel suo fondamento sia nella sua quantificazione. In particolare:

- circa euro 1.300.000,00 si riferiscono a fatture relative a veicoli che, nell’anno di fatturazione 2025, risultavano privi della revisione necessaria alla circolazione e quindi non legittimamente utilizzabili, come documentalmente dimostrato dai libretti di circolazione e dalla relativa documentazione contrattuale;*
- ulteriori euro 400.000,00 riguardano operazioni di vendita che non hanno potuto perfezionarsi per cause imputabili alla stessa CP_1 in ragione delle disfunzioni amministrative interne e, oggi, della sopravvenuta impossibilità di trasferimento dei veicoli conseguente alla procedura concorsuale della società proprietaria degli stessi.*

Tali circostanze non costituiscono meri profili di natura contabile, ma rappresentano la diretta conseguenza di plurimi e gravi inadempimenti contrattuali imputabili alla resistente, rilevanti ai sensi dell’art. 1218 c.c., che hanno inciso sul nucleo essenziale del sinallagma contrattuale e che legittimano, nel giudizio di merito, l’accertamento della responsabilità contrattuale della resistente, la risoluzione dei rapporti contrattuali ancora in essere e le conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie.

In particolare la resistente:

- ha omissso di provvedere alla revisione periodica dei veicoli immatricolati in Germania, rendendoli di fatto inutilizzabili nell’attività commerciale della Parte_1*

- *ha continuato ad emettere e pretendere il pagamento di canoni di locazione anche con riferimento a veicoli privi della revisione necessaria alla circolazione, e quindi non legittimamente utilizzabili;*
- *ha ritardato o impedito la trasmissione della documentazione amministrativa necessaria alla regolarizzazione dei veicoli, compromettendo numerose operazioni di vendita ai clienti finali;*
- *ha incassato somme relative a veicoli integralmente pagati senza procedere al trasferimento degli stessi;*
- *ha infine proceduto ad una ricostruzione contabile unilaterale del rapporto, fondata sulla mera sommatoria delle fatture emesse e del tutto avulsa dalla concreta evoluzione delle vicende contrattuali intercorse tra le parti.*

La ricorrente aggiunge che “Il credito vantato dalla resistente risulta pertanto fortemente controverso e comunque non esigibile, richiedendo una complessiva ricostruzione giudiziale del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, ricostruzione che sarà oggetto del giudizio di merito volto all’accertamento della responsabilità contrattuale della resistente e alla risoluzione dei rapporti contrattuali ancora in essere”.

In relazione al controcredito eccepito la ricorrente deduceva quanto segue:

“Nondimeno, già allo stato degli atti risulta documentalmente dimostrato che la [...] Pt_1

Pt_1 vanta nei confronti della resistente un rilevante controcredito, derivante dalle somme versate nel corso del rapporto contrattuale e che, nell’ambito dell’azione di risoluzione dei contratti ancora in essere, risultano immediatamente ripetibili. In particolare la resistente ha già nella propria disponibilità:

- *euro 301.500,00 a titolo di cauzioni versate alla consegna dei veicoli;*
- *euro 414.930,00 a titolo di quote dei canoni imputate ad acconto sul prezzo di acquisto;*
- *oltre euro 100.000,00 corrisposti per sei veicoli integralmente pagati ma mai trasferiti.*

Ne deriva che il controcredito già certo, liquido ed esigibile della Parte_1 supera complessivamente euro 800.000,00, importo che risulta immediatamente compensabile

con le pretese avanzate dalla resistente, già peraltro sensibilmente ridotte per effetto della non debenza di rilevanti poste creditorie.

A tali importi devono inoltre aggiungersi le somme indebitamente percepite dalla resistente a titolo di canoni di locazione relativi a veicoli privi della revisione necessaria alla circolazione, e precisamente:

- euro 700.228,95 per canoni corrisposti con riferimento a veicoli successivamente venduti negli anni 2024/2025, ma già privi della revisione necessaria alla circolazione nel periodo di protrazione della fase locativa;*
- euro 378.456,00 per canoni corrisposti con riferimento ai veicoli tuttora detenuti dalla **Parte_1** e anch'essi privi della revisione necessaria.*

Tali somme, pari ad oltre euro 1.000.000,00, costituiscono pagamenti privi di causa giustificativa, in quanto effettuati con riferimento a veicoli che, per effetto dell'omessa revisione periodica, risultavano di fatto inutilizzabili nell'attività commerciale della società ricorrente e, quindi, inidonei allo scopo economico-concreto del rapporto.

*A tali poste devono inoltre aggiungersi i relevantissimi danni subiti dalla **Parte_1** per effetto degli inadempimenti contrattuali della convenuta, tra cui:*

- circa euro 750.000,00 per danni derivanti dall'inutilizzabilità dei veicoli e dai contestuali costi di gestione e custodia;*
- non meno di euro 500.000,00 per la svalutazione commerciale dei veicoli determinata dalla protrazione della fase locativa e dalla mancata rimodulazione delle condizioni economiche del rapporto.*

*Il danno complessivamente subito dalla **Parte_1** sotto tali profili ammonta dunque ad almeno euro 1.250.000,00, e ciò senza considerare il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare i veicoli nell'attività di noleggio e di completare le operazioni di vendita.*

*Ne deriva un quadro economico complessivo nel quale la **Parte_1** vanta un controcredito potenzialmente accertabile ma già agevolmente documentabile, anche in via presuntiva, per oltre euro 3.000.000,00, importo che supera la stessa pretesa fatta valere dalla resistente”.*

Sulla base di tali elementi la ricorrente esprimeva che “In tali ipotesi trova applicazione la c.d. exceptio doli generalis, quale rimedio volto ad impedire che lo

strumento della garanzia venga utilizzato in modo fraudolento o distorto, al solo fine di conseguire un indebito vantaggio patrimoniale.

Nel caso di specie, le circostanze sopra illustrate — tutte documentalmente dimostrate in atti — evidenziano come la richiesta di escussione della garanzia intervenga:

- a fronte di un credito largamente inesistente o comunque gravemente contestato;*
- in presenza di un rilevantissimo controcredito già maturato in favore della ricorrente;*
- dopo che la resistente ha già incassato somme rilevantissime senza adempiere alle corrispondenti obbligazioni contrattuali;*
- senza chiarire il titolo di imputazione delle somme già riscosse e di quelle ulteriormente richieste.*

L'escussione della garanzia verrebbe pertanto ad operare in un contesto nel quale la stessa esistenza e consistenza del credito azionato risultano radicalmente controverse, e nel quale la resistente ha già trattenuto somme rilevanti senza adempiere alle prestazioni contrattualmente dovute”.

Nel ricorso di data 20/05/2026 la ricorrente precisa che “Particolarmente rilevanti risultavano poi le deduzioni svolte al § 8 del ricorso originario, ove la Parte_1 smontava analiticamente le singole componenti della pretesa creditoria avversaria. In particolare:

- euro 1.305.287,40 risultavano riferiti a canoni di noleggio 2025 relativi a circa 170 veicoli privi di revisione;*
- veniva documentato come la revisione risultasse scaduta già nel corso del 2024;*
- venivano prodotti libretti e prospetti riepilogativi attestanti la non circolabilità dei mezzi;*
- veniva evidenziato che CP_1 aveva continuato a fatturare canoni per veicoli privi dei requisiti minimi di utilizzabilità commerciale;*
- si dimostrava che numerose fatture di vendita risultavano prive di causa poiché le operazioni non si erano mai perfezionate;*
- veniva persino evidenziata l'inclusione nel conteggio avversario di una fattura relativa ad un veicolo integralmente pagato.”.*

La ricorrente aggiunge che “Di particolare rilievo risultavano poi le ulteriori produzioni documentali depositate dalla Parte_1 all’udienza del 22.04.2026 mediante nota di deposito documenti (All. E), le cui risultanze venivano successivamente richiamate ed ulteriormente sviluppate nelle note autorizzate depositate dalla ricorrente. Con tale produzione:

- venivano depositate n. 25 fatture emesse da Controparte_1 per complessivi euro 587.854,25, corrispondenti alle poste richiamate tanto nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso originario quanto nella comunicazione di recesso del 10.12.2025, riferite specificamente ad operazioni di vendita dei veicoli;
- veniva altresì documentata l’emissione, da parte della stessa resistente, di note di credito datate 24.02.2026 relative a n. 11 fatture riferite alle medesime operazioni (All. 20);
- emergeva dunque come la stessa CP_1 avesse successivamente proceduto ad una significativa rimodulazione delle poste creditorie originariamente azionate;
- risultava ulteriormente confermato il radicale difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento dell’escussione della garanzia bancaria.”.

In punto *periculum in mora*, la ricorrente rappresenta che “L’eventuale pagamento della garanzia determinerebbe un immediato e gravissimo depauperamento patrimoniale della Parte_1 costringendo la ricorrente ad intraprendere ulteriori e complesse azioni giudiziarie per il recupero di somme radicalmente contestate, nell’ambito di un contesto contrattuale ed operativo già gravemente destabilizzato dalle procedure concorsuali che hanno interessato la società proprietaria delle flotte e dalla conseguente paralisi di numerose operazioni di trasferimento dei veicoli. Peraltro, la resistente risulta già ampiamente garantita, avendo già nella propria disponibilità somme superiori ad euro 800.000,00, tra cauzioni versate, quote dei canoni imputate ad acconto prezzo e importi corrisposti per veicoli integralmente pagati ma mai trasferiti.

L’escussione dell’ulteriore garanzia bancaria di euro 300.000,00 determinerebbe dunque un’evidente ed ingiustificata alterazione dell’equilibrio patrimoniale tra le

parti, consentendo alla resistente di conseguire ulteriori somme pur in presenza di pretese radicalmente controverse, di relevantissimi controcrediti già maturati dalla ricorrente e di poste creditorie tuttora prive di compiuta ricostruzione contabile.

Il pagamento della garanzia esporrebbe inoltre la Parte_1 ad un gravissimo pregiudizio finanziario e reputazionale, suscettibile di incidere:

- sui rapporti con il sistema bancario;*
- sull’accesso al credito;*
- sulla continuità dei rapporti commerciali;*
- nonché sulla stessa prosecuzione dell’attività imprenditoriale.*

La Parte_1 infatti, occupa circa 74 dipendenti (All. 19), con conseguente evidente rilievo anche occupazionale e sociale della vicenda. L’escussione della garanzia, incidendo immediatamente sulla liquidità aziendale e sugli equilibri finanziari della società, rischierebbe concretamente di compromettere la continuità aziendale, la capacità della ricorrente di far fronte alle ordinarie obbligazioni correnti e la stessa stabilità dei livelli occupazionali.

Il danno derivante dall’escussione risulterebbe dunque grave e difficilmente reversibile, atteso che la successiva ripetizione delle somme richiederebbe inevitabilmente un articolato giudizio di merito, inserito peraltro in un contesto già reso altamente instabile dalle procedure concorsuali estere che coinvolgono il soggetto proprietario dei veicoli.”.

Dopo aver argomentato e dedotto in punto *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, la ricorrente chiedeva l’emissione di un provvedimento volto a:

“1. IN VIA D’URGENZA ED INAUDITA ALTERA PARTE

ai sensi degli artt. 50, 700 c.p.c. e 669-sexies c.p.c., disporre immediatamente la sospensione e l’inibizione dell’escussione della garanzia bancaria rilasciata da [...]

Controparte_2 in favore di Controparte_1 indicata in atti, e per l’effetto ordinare alla banca garante Controparte_2 con sede legale in Torino (To), alla Piazza San Carlo, 156, C.F. e P. Iva: P.IVA_3 in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il seguente indirizzo p.e.c.: Email_1, rimasta contumace nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Salerno, di non

procedere al pagamento della garanzia medesima, sino alla decisione sul presente ricorso cautelare.

2. ALL'ESITO DEL CONTRADDITTORIO

previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, confermare il provvedimento cautelare adottato, mantenendo la sospensione dell'escussione della garanzia bancaria sino alla definizione del giudizio di merito relativo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

3. IN OGNI CASO

adottare ogni ulteriore misura cautelare ritenuta idonea ad impedire che la resistente possa conseguire, mediante l'escussione della garanzia, il pagamento di somme allo stato prive di titolo e che saranno comunque oggetto di accertamento nel giudizio di merito.

4. CON VITTORIA DI SPESE

condannare la resistente [Controparte_1] alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento cautelare, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Con espressa riserva di promuovere il giudizio di merito per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della resistente, la risoluzione dei rapporti contrattuali e il risarcimento dei danni.”.

1.1. Con decreto di data 25/05/2026 il Tribunale accoglieva l'istanza di emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, ritenendo *prima facie* sussistenti i presupposti di legge.

1.2. Con comparsa di costituzione, depositata in data 19/06/2026, la resistente [Controparte_1] rilevava la sussistenza di una clausola compromissoria, in virtù della quale sussisterebbe la competenza in favore del collegio arbitrale. Inoltre, chiedeva comunque il rigetto del ricorso per assenza di *fumus boni iuris* (per asserita legittimità dell'escussione della garanzia fideiussoria) e *periculum in mora* (per inesistenza di un pericolo imminente e irreparabile).

1.3. All'udienza tenutasi in data 24/06/2026 la ricorrente chiedeva un termine per replicare rispetto alla comparsa di costituzione avversaria. In particolare, chiedeva, in via principale, che la causa venisse trattenuta in decisione, con concessione di termine

per brevi note difensive e controdeduzioni. In via subordinata chiedeva l'accoglimento del ricorso e la conferma del provvedimento richiesto.

La parte resistente si riportava a quanto formulato nei propri atti difensivi e si opponeva al rinvio ad altra udienza o alla concessione di termini per memorie.

Con ordinanza del 27/06/2026 veniva fissata ulteriore udienza del 02/07/2026, ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti depositavano le loro note scritte.

2. La competenza del Tribunale Ordinario

In via pregiudiziale, si rileva che la parte resistente ha eccepito l' *"esistenza di clausola compromissoria (arbitrato rituale)"*, prevista dall'art. 22 del contratto-quadro di franchising stipulato dalle parti.

L'art. 22 del contratto dispone quanto segue: *"ARTICOLO 22 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Le parti convengono di devolvere la decisione su ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere circa la validità, l'esecuzione, la violazione e l'interpretazione del presente contratto, ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, i primi due, dalle parti con atto ritualmente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario o legale autorizzato, contenente l'in-vito all'altra parte di procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni e con atto notificato in pari forma. I due arbitri, così nominati, procederanno alla nomina del terzo arbitro, che presiederà il collegio. Nei casi in cui la parte convenuta non designi entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito il proprio arbitro o di disaccordo, su istanza dei due arbitri nominati, procederà a tali designazioni il Presi-dente del Tribunale di Bolzano (BZ). L'arbitrato avrà sede in Bolzano. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto ed applicherà le norme del codice di procedura civile."* (cfr. doc. 3 della parte resistente).

In relazione alla competenza cautelare, l'art. 818 c.p.c. prevede che gli arbitri possano adottare misure cautelari solo ove tale potere sia loro espressamente conferito dalla convenzione arbitrale, sicché, in difetto, la relativa competenza permane in capo al giudice ordinario ai sensi dell'art. 669-quinquies c.p.c., anche in presenza di clausola compromissoria.

Poiché nel caso di specie tale espressa attribuzione non è prevista e non è stata dimostrata (nemmeno in relazione ad ulteriori contratti attuativi; cfr. anche doc. 59

della resistente), rimane ferma la competenza del giudice ordinario per la fase cautelare.

Pertanto, l'eccezione (o la semplice deduzione) formulata dalla parte resistente è infondata e viene rigettata.

3. Il ricorso è infondato per insussistenza del *fumus boni iuris*, per i motivi di seguito precisati.

Passando all'esame della sussistenza dei requisiti richiesti per potersi emettere provvedimento cautelare, ossia il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, si espone quanto segue partendo dalla trattazione del *fumus boni iuris*.

La ricorrente ha allegato che l'escussione della garanzia bancaria da parte di CP_1 [...] integrerebbe un abuso del diritto, in quanto il credito garantito sarebbe fortemente contestato tra le parti e la quantificazione fatta dalla resistente non terrebbe conto di notevoli inadempimenti posti in essere dallo stesso resistente. Inoltre, la ricorrente deduce l'esistenza di un ingente controcredito, che ammonterebbe ad un importo notevolmente superiore rispetto al credito garantito.

3.1. In fatto

La ricorrente Parte_1 opera nel settore della gestione e commercializzazione di autoveicoli, destinati all'attività di autonoleggio e alla successiva collocazione sul mercato attraverso operazioni di vendita a clienti finali (circostanza non contestata; cfr. p. 3 del ricorso di data 10/03/2026 e doc. 2 della ricorrente).

La resistente Controparte_1 opera nel settore della locazione, gestione e commercializzazione di veicoli e servizi di mobilità (circostanza non contestata; cfr. p. 4 del ricorso di data 10/03/2026 e doc. 3 della ricorrente).

Con documento datato 26/01/2021 le parti hanno stipulato un “*Contratto di franchising*”, in base al quale (art. 2) “*La società affiliante (Controparte_1) autorizza l'affiliato (Parte_1 , ad utilizzare, con la sua stesa immagine, con gli stesi segni distintivi (marchio e insegne) e con le stesse forme di assistenza, la formula commerciale CP_1 e ciò per l'area territoriale di (Allegato A), senza diritto di esclusiva*”.

L'art. 19 del contratto prevede che “*Per le merci e/o i servizi che l'affiliante metterà a disposizione dell'affiliato, l'affiliante farà pervenire le corrispondenti fatture per*”

posta elettronica all'affiliato, che acconsente al pagamento a mezzo procedura SEPA B2B. La somma dovuta verrà riscossa al più tardi entro il trentesimo giorno dalla data della fattura. Nel caso di forniture di veicoli, l'addebito a mezzo SEPA B2B avverrà entro sette giorni”.

L'art. 20 del contratto prevede che *“La proprietà delle merci fornite all'affiliato sarà effettiva soltanto dopo il saldo integrale del prezzo fatturato a tale titolo; si applica la regola secondo cui devono sempre essere saldate per prime le fatture aperte da più tempo. Dal momento della consegna, l'affiliato risponde per eventuali eventi dannosi ed è tenuto, a proprie spese, ad assicurare le merci contro i rischi usuali”* (doc. 3 della parte resistente).

Le condizioni di noleggio dei veicoli vengono disciplinate nelle *“condizioni generali di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente”* (cfr. doc. 7 della parte resistente).

In attuazione del contratto-quadro di franchising le parti stipulavano dei contratti attuativi, di locazione/noleggio e di vendita dei veicoli (circostanza non contestata; p. 25 della comparsa di costituzione di data 19/06/2026; cfr. doc. 15 della parte ricorrente e doc. 59 della parte resistente).

Negli anni 2024 e 2025 venivano emesse diverse fatture da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* per un ammontare complessivo di € 2.035.851,47, che risultano elencate nel prospetto prodotto dalla ricorrente (doc. 11 della ricorrente) e nei prospetti allegati all' *“atto di piano di rientro”* di data 01/08/2025 (cfr. doc. 11 della resistente). Alcune di queste fatture venivano prodotte in giudizio dalla parte ricorrente, corredate dalle relative note di credito (doc. 20 della parte ricorrente).

In data 07/01/2025 l' *Controparte_3* rilasciava la fideiussione n. 03069/66538/8200/00924959 nei confronti della società *Parte_1* quale obbligato principale, e in favore della società *Controparte_1* quale beneficiaria.

Nelle premesse veniva specificato che *Parte_1* *“ha stipulato in data 26/01/2021 con la vostra rispettabile Società ... (Controparte_1 ... un contratto di franchising, nel cui ambito sono previsti il noleggio e/o acquisto di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri, e che da parte del beneficiario è stato chiesto il rilascio di*

una garanzia bancaria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti all'obbligato principale in esecuzione del contratto medesimo, dei conseguenti contratti singoli relativi ad ogni ordinazione di autoveicoli e successivi contratti di locazione e/o acquisto”.

L'istituto bancario, con la polizza, *“si costituisce garante nei confronti del beneficiario fino alla concorrenza di € 300.000,00 (euro Trecentomila) per l'esatto e puntuale adempimento da parte dell'obbligato principale di tutte le sue obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di cui in premessa e dai successivi connessi emittendi contratti di ordinazione, di locazione e di acquisto. Resta pertanto inteso che la banca si impegna a versare al beneficiario su semplice prima richiesta entro il massimale globale di € 300.000,00 (euro Trecentomila) – ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato principale e/o di terzi, o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito del beneficiario – quell'importo che il beneficiario andrà ad indicare alla banca come dovuto dall'obbligato principale, ...”* (doc. 1 della ricorrente).

Con la *“SCRITTURA PRIVATA DI ACCORDO PER LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO”* di data 01/08/2025, sottoscritta in data 09/08/2025 dal legale rappresentante della società ricorrente Parte_3 le parti convenivano quanto segue (ove la Debitrice è la società ricorrente, mentre la Creditrice è la società resistente):

“La Debitrice, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione di merito, riconosce di avere un debito nei confronti della Creditrice per l'importo complessivo di € 1.633.186,24 (in lettere ...), a fronte di quanto specificato in premessa”.

Nelle premesse del documento è specificato che *“la Debitrice ha stipulato in data 26.01.2021 con la Creditrice un contratto di franchising nel cui ambito è previsto il noleggio ed acquisto di autoveicoli, essendo intervenuto un ritardo di pagamento pari ad € 981.711,78 per fatture di locazione, € 607.279,96 per fatture di vendita, € 44.140,50 per trasporto /lavorazione multe etc, per un totale di nostro credito certo, esigibile e pagabile pari a € 1.633.186,26 alla data del 31.07.2025, come da allegati estratti conto...”.*

Il documento prevede, in relazione alle modalità di pagamento, che “La Parte_4 propone una dilazione di pagamento alla Creditrice, che la accetta. La Debitrice si impegna a rimborsare la somma sopra indicata secondo termini dilazionati con le seguenti modalità:

Versamenti settimanali di € 62.500,00 con accredito sul sottoindicato conto corrente della Creditrice entro ogni venerdì a decorrere dal 1° settembre 2025 al 31 marzo 2026

Prima Rata: € 62.500,00 ... entro il 5 settembre 2025;

Rate successive: 62.500,00 ... da versare entro ogni venerdì a seguire;

Ultima rata: € 8.186,24 da versare entro il 6 marzo 2026.”.

In relazione alle modalità di versamento è disposto, nella convenzione, che “I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente della Creditrice, sulle coordinate bancarie sotto riportate ...” (doc. 15 della resistente).

Il documento veniva trasmesso con PEC di data 01/08/2026, dalla resistente alla ricorrente, corredato di prospetti allegati che elencano le fatture cui si riferisce il credito citato nell’atto: in particolare € 981.711,78 per le fatture riportate nel documento denominato “web_AV_250731” (doc. 36 e cfr. doc. 11 della parte resistente), € 607.279,96 per le fatture riportate nel documento “web_FH_250731” (doc. 35 e cfr. doc. 11 della resistente) ed € 44.194,50 per le fatture riportate nel documento denominato “web_BV_250731” (doc. 37 e cfr. doc. 11 della resistente).

Con e-mail di data 12/11/2025, inviata da da Controparte_4 di Autoone alla ricorrente (nello specifico al legale rappresentante Parte_3), veniva trasmessa una lista di veicoli ritenuti “auto regolarmente pagate in assenza di documenti di CP_1”. In particolare, nella lista sono ricomprese le seguenti automobili: WI C.F._1, WI C.F._2, WI ES 7480, WI ES 7205, WI Co 7731, WI Co 7477, WI ES 7418 (doc. 7 della parte ricorrente).

Con e-mail di data 15/11/2025 (oggetto “Estratto conto”) la resistente inviava alla ricorrente (in particolare agli indirizzi Email_2 e Email_3) il seguente messaggio “Inoltriamo estratti conto con preghiera controllare se avete pagato le posizioni elencate, indicandoci la data del trasferimento”, seguito dagli elenchi delle fatture (cfr. doc. 10 della ricorrente).

Con e-mail di data 12/12/2025 la resistente comunicava alla ricorrente (in particolare agli indirizzi *Email_2* e *Email_3* quanto segue: *“Purtroppo non registriamo accredito a saldo del nostro credito certo ed esigibile. In mancanza del vostro pagamento recediamo dai contratti conclusi con la vostra società, segnalando che eventuali pagamenti da voi effettuati verranno da noi trattenuti a pagamento parziale del maggior dovuto”* (doc. 10 della ricorrente).

Contestualmente, la resistente trasmetteva un prospetto contabile, contenente l’elencazione delle fatture ritenute insolute (circostanza non contestata; p. 13 del ricorso di data 10/03/2026): in particolare n. 101 fatture per un importo complessivo di € 2.035.851,47, emesse dalla società *Controparte_1* nei confronti della società *Parte_1* nel periodo compreso tra il 16/07/2024 e il 31/10/2025. Nel prospetto vengono specificati inoltre gli importi classificati come *“scaduto”* e *“da pagare”*, pari ad una somma complessiva di € 1.937.336,15 (doc. 11 e cfr. doc. 10 della ricorrente).

Con Pec di data 27/01/2026 la resistente comunicava alla ricorrente quanto segue: *“Con la presente ricordiamo inoltre, che a seguito recesso contrattuale del 12.12.2025 è stata sospesa la copertura assicurativa a partire dal 31.12.2025 per tutti gli autoveicoli CP_1 e conseguentemente non potranno né circolare né occupare suolo pubblico, e che eventuali danni ai veicoli o a terzi andranno esclusivamente a vostro carico”*. Seguivano due ulteriori Pec inviate rispettivamente in data 03/02/2026 e in data 24/02/2026, con cui la resistente sollecitava la ricorrente alla restituzione delle targhe dei veicoli (cfr. doc. 19, 20 e 21 della parte resistente).

In data 24/02/2026 la società *Controparte_1* emetteva n. 11 note di credito, per un importo complessivo di € 284.586,36, con cui venivano stornate altrettante fatture (in particolare n. 11 fatture incluse nelle n. 101 sopra menzionate) emesse nel 2025 (doc. 20 della parte ricorrente e cfr. doc. 11 della parte ricorrente).

Con Pec di data 27/02/2026, inviata ad *Controparte_2*, la società resistente comunicava che *“Il sottoscritto Controparte_5, nato a Gorizia il 22.02.1962 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Controparte_1 [...] con sede legale in P.za IV Novembre 4, 20124 Milano, P.IVA_2 con la presente escute formalmente l’atto di garanzia, numero unico: 000000641935, Fidejussione n.: 03069/66538/8200/00924959”* (doc. 25 della resistente).

3.2. In diritto

La giurisprudenza di legittimità ha statuito che *“L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell’intero contratto, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l’estensione della “fideiussione” a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”* (Cass.n. 14945/2025; cfr. anche Cass.n. 31313/2021).

Inoltre, che *“Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una*

pagina 16

somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass.n. 30509/2019).

In relazione al contratto autonomo di garanzia la Corte di Cassazione ha precisato, in un passaggio motivazionale, che *“Il difetto di accessorietà ridonda, in particolare:*

- nell’esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., con conseguente preclusione per il debitore di richiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale (v. Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947), e rinuncia del garante a opporre eccezioni anche ove abbia agito in regresso, dopo il pagamento;*
- nel divieto per il garante di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli generalis.*

Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolare l’eccezione di relativa estinzione” (Cass.n. 1292/2026).

In un altro passaggio motivazionale la S.C. ha esposto che *“Secondo orientamento costante di questa Corte (fr. Cass., 3 febbraio 1999, n. 917, Cass., 21 aprile 1999, n. 3964, Cass., 10*

ottobre 1999, n. 10864, Cass., 17 marzo 2006, n. 5997, Cass., 14 dicembre 2007, 26262, Cass., 24 aprile 2008, n. 10652, Cass., 12 dicembre 2008, n. 29215, Cass., 5 aprile 2012, n. 5526, Cass., 12 settembre 2012, n. 15216), l’exceptio doli generalis seu praesentis, da intendersi come limite funzionale all’operatività della garanzia autonoma, rappresentato dall’abuso del diritto da parte del beneficiario, che si verifica qualora la richiesta appaia fraudolenta e con esclusione della buona fede del beneficiario, richiede, come presupposto di fondatezza dell’eccezione stessa, che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito, per pregressa estinzione dell’obbligazione principale o per altra causa, ovvero l’inesistenza del rapporto garantito.

L’abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell’accoglimento dell’exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98) o comunque da una prova cd. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire; con l’ulteriore

precisazione che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento dell'exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (cfr. Cass.n. 30509/2019).

La S.C. ha anche statuito che *“In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa” (Cass.n. 23434/2024).*

In relazione alla ricognizione di debito, l'art. 1988 c.c. prevede che la stessa dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, con conseguente inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Ne consegue, secondo costante giurisprudenza di legittimità, che la ricognizione non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma realizza una mera astrazione processuale della *causa debendi*, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 24451/2020; Cass. civ., sez. III, n. 10574/2007).

3.3. L'insussistenza del *fumus boni iuris*

L'istituto bancario Intesa San Paolo ha rilasciato in data 07/01/2025, nei confronti della società resistente e su richiesta della società ricorrente, una fideiussione a prima richiesta volta a garantire, per un importo massimo di € 300.000,00, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato tra le parti e datato 26/01/2021.

In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti si può ritenere che tale negozio rappresenti un contratto autonomo di garanzia, vista la evidente volontà delle parti di escludere l'esperibilità di ogni eccezione o opposizione, anche da parte dell'obbligato principale, in sede di escussione (*“la banca si impegna a versare al*

beneficiario su semplice prima richiesta entro il massimale globale di € 300.000,00 ...- ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato principale e/o di terzi, o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito del beneficiario – quell'importo che il beneficiario andrà ad indicare alla banca come dovuto dall'obbligato principale"; cfr. doc. 1 della ricorrente). Tale volontà negoziale trova ulteriore riscontro nella *"Scrittura privata"* di data 01/08/2025, stipulata tra le parti per la dilazione di pagamento del debito, in cui *"la Debitrice, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in merito, riconosce di avere un debito nei confronti della Creditrice..."* (cfr. doc. 15 della resistente).

La qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia consente di ritenere che non sussiste un rapporto di accessorietà tra il rapporto fondamentale e il rapporto di garanzia, con la conseguenza che non possono essere opposte, in sede di escussione della garanzia, le eccezioni di merito relative al rapporto principale. Infatti, tanto il garante quanto il debitore principale, possono opporre solamente eccezioni legate al contratto di garanzia (il garante), ovvero *l'exceptio doli* in caso di esercizio abusivo della garanzia. Tale eccezione risulta fondata laddove il credito garantito sia inesistente, ovvero laddove lo stesso sia già stato adempiuto; inoltre deve sussistere una prova liquida della mala fede del soggetto garantito, nella richiesta abusiva di escussione della garanzia.

Il debito della resistente nei confronti della ricorrente si fonda sul contratto di franchising stipulato e datato 26/01/2021 (e sui relativi contratti attuativi di vendita e noleggio/locazione di veicoli), sulla base del quale sono state emesse (tra il 2024 e il 2025) fatture per complessivi € 2.035.851,47, di cui già scaduti e ancora da pagare complessivi € 1.937.336,15. Il debito veniva solo parzialmente ridotto per effetto dell'emissione, in data 24/02/2026, di note di credito per complessivi € 284.586,36, relative a 11 delle 101 fatture emesse, residuando così un importo dovuto pari a € 1.652.749,79.

In data 09/08/2025 la ricorrente ha sottoscritto un documento in cui riconosceva il proprio debito nei confronti della resistente per un importo complessivo di € 1.633.186,24, *"rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in merito"*, specificando altresì che tale debito derivava dalle obbligazioni nascenti dal contratto di franchising

stipulato tra le parti in data 26/01/2021 (nel cui ambito è previsto il noleggio ed acquisto di autoveicoli). Nel documento le parti concordavano una dilazione di pagamento del debito, definendo le modalità e i tempi di pagamento rateale. Tale documento integra una ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., che esonera il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale e grava invece il debitore dell'onere di provarne l'inesistenza.

Per completezza si aggiunge che le poste del credito preteso dalla ricorrente, indicate nel prospetto di calcolo prodotto in giudizio (cfr. 10 e 11 della ricorrente), risultano solo in parte coincidenti con le poste oggetto di riconoscimento di debito (cfr. doc. 15, 35, 36 e 37 della resistente). Ne deriva che il debito complessivo della ricorrente verso la resistente risulta, allo stato, verosimilmente superiore rispetto all'importo oggetto di riconoscimento.

Nel corso del giudizio è quindi emersa la sussistenza di un debito certo, liquido ed esigibile della ricorrente nei confronti della resistente, riconosciuto dalla stessa ricorrente, che alla data del 09/08/2025 ammontava ad € 1.633.186,24 e che, alla data odierna, risulta verosimilmente superiore.

Si rileva pertanto come il debito complessivo residuo, della resistente verso la ricorrente, sia di importo notevolmente superiore rispetto alla garanzia bancaria oggetto di causa, pari ad 300.000,00.

Si aggiunge che la ricorrente, nel corso del giudizio, non ha contestato il proprio inadempimento e non ha dimostrato di aver adempiuto il debito garantito, né di aver proceduto al pagamento degli importi previsti nel piano di rientro stipulato (sulla ripartizione dell'onere della prova cfr. Cass. n. 13533/2001); ha invece ammesso di aver cessato il pagamento delle proprie prestazioni (*"la Parte_1 si è trovata nella concreta impossibilità di proseguire nei pagamenti richiesti dalla resistente"*; cfr. p. 11 del ricorso introduttivo di data 10/03/2026).

3.4. Le eccezioni formulate dalla ricorrente

Le contestazioni formulate dalla parte ricorrente integrano in buona parte eccezioni di merito, che non possono essere eccepite in sede di escussione di garanzia, mentre l'asserita inesistenza di talune poste debitorie è stata smentita nel corso del procedimento.

In particolare, con riferimento alle *“Fatture relative ai canoni di locazione dei veicoli per l’anno 2025”*, per € 1.305.287,40 (che rientrerebbero nel primo e nel quarto gruppo del prospetto riepilogativo; cfr. doc. 11 della ricorrente), la ricorrente non contesta né le fatture né l’esistenza della relativa posta debitoria, ma anzi ammette che tale componente del debito si riferisce *“ai canoni relativi ai circa 170 veicoli tuttora detenuti dalla Parte_2”* (p. 15 del ricorso di data 10/03/2026). La ricorrente ha ammesso di essere nella disponibilità e di detenere i veicoli concessi in locazione dalla resistente, ammettendo in questo modo l’esistenza delle operazioni fatturate (*“i mezzi indicati nei documenti contabili coincidono con quelli attualmente nella disponibilità della società ricorrente”*; p. 15 del ricorso del 10/03/2026).

La contestazione attiene invece alla corretta esecuzione della contro-prestazione, in quanto lamenta l’avvenuta scadenza della revisione periodica dei veicoli nel corso del 2024, deducendo che nel 2025 tali veicoli risultavano non più legittimamente circolabili. Tali rilievi integrano un’eccezione di inadempimento della controparte, che non può essere sollevata in sede di escussione della garanzia.

Si aggiunge che tale componente del debito è stata in parte (nello specifico le fatture del quarto gruppo per € 907.449,07) oggetto del riconoscimento di debito sottoscritto il 09/08/2025 (cfr. doc. 11, 15 e 36 della resistente), quale ulteriore riscontro a sostegno della sussistenza del debito.

Con riferimento alle *“Fatture di vendita relative ai veicoli”*, per un importo complessivo pari ad € 587.854,25 (cfr. doc. 20 della parte ricorrente), la ricorrente sostiene che le vendite non si sarebbero mai perfezionate, per cause non imputabili alla resistente. Tali fatture risulterebbero prive del presupposto economico e contrattuale.

La contestazione attiene essenzialmente ad una inesatta esecuzione della controprestazione, mentre non viene contestata l’esistenza dell’operazione.

L’eccezione, che si qualifica come eccezione di inadempimento non esperibile in sede di escussione della garanzia bancaria, è comunque infondata, in quanto l’esistenza delle operazioni fatturate e della posta di debito è confermata dal fatto che più della metà delle relative fatture sono state specificamente oggetto di riconoscimento del debito, da parte della debitrice ricorrente (in particolare n. 13 fatture; cfr. doc. 11, 15 e 35 della resistente).

Le note di credito emesse dalla resistente hanno ridotto parzialmente tale posta debitoria, la quale tuttavia, anche al netto delle stesse, rimane comunque pari a complessivi € 303.267,89 (€ 587.854,25 - € 284.586,36), ovvero ad un importo da solo già superiore rispetto alla garanzia bancaria oggetto del procedimento.

Con riferimento alle *“Fatture relative a spese accessorie”*, per complessivi € 44.194,50, la ricorrente ha allegato che le stesse non sarebbero state accompagnate da alcuna documentazione volta a dimostrare le specifiche prestazioni svolte e l’effettiva esecuzione delle attività fatturate.

La contestazione è infondata in quanto la posta debitoria è stata specificamente oggetto di riconoscimento di debito, da parte della ricorrente, e ciò conferma la sua esistenza (cfr. doc. 11, 15 e 37 della resistente).

A fronte della presunzione di sussistenza del debito, derivante dalla ricognizione del debito, la ricorrente non ha fornito prova contraria (né ha formulato istanze istruttorie testimoniali).

3.5. L’eccezione di compensazione

La ricorrente ha anche eccepito in compensazione un contro-credito, per complessivi 3.000.000,00, che sarebbe composto come segue:

- € 800.000,00 già corrisposti ad CP_1 (di cui € 301.500,00 relativi a cauzioni versate alla consegna dei veicoli, € 414.930,00 per quote dei canoni imputate ad acconto prezzo, € 100.000,00 di somme corrisposte per l’acquisto di sei veicoli integralmente pagati ma mai trasferiti);
- € 700.228,95 ed € 378.456,00 di somme indebitamente corrisposte a titolo di canoni di locazione, in quanto relativi a veicoli privi della necessaria revisione;
- € 750.000,00 di danno subito dalla società, conseguente alla mancata revisione dei veicoli;
- € 628.050,32 di pregiudizio economico derivante dalla svalutazione dei veicoli.

Si rileva che il contro-credito risulta allo stato non documentato e non provato (la ricorrente non ha nemmeno formulato istanze istruttorie per dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi; cfr. p. 32 e 33 del ricorso di data 10/03/2026, p. 17 e 18 del ricorso

di data 20/05/2026, verbale di udienza del 24/06/2026 e note scritte d'udienza del 02/07/2026).

Inoltre, il contro-credito non è stato nemmeno menzionato o eccepito dalla ricorrente, nella scrittura privata di accordo per la dilazione del pagamento del debito di data 01/08/2025, contenente anche la ricognizione del debito (cfr. doc. 15 della resistente).

In particolare, le *“somme complessive nell'ordine di € 800.000,00 già nelle mani della resistente”* risultano non documentate (nemmeno i prospetti excel elaborati unilateralmente dalla parte ricorrente costituiscono prova dei presunti pagamenti; cfr. doc. 14 e 15 della ricorrente).

I pagamenti per complessivi € 152.142,48, riscontrati nella documentazione bancaria (doc. 7 della ricorrente), sono stati effettuati in adempimento delle obbligazioni contrattuali e risultano quindi allo stato dovuti alla resistente (la ricorrente non ha contestato l'esistenza delle operazioni e non mai chiesto la restituzione delle somme, ma si è limitata a far presente che *“non abbiamo mai avuto i documenti”* ad Autoone e non alla resistente; cfr. doc. 7 della ricorrente).

I pagamenti per complessivi € 352.000,00, risultanti dalla *“Documentazione bancaria attestante pagamenti effettuati da* Parte_1 *in favore di* Controparte_1

[...] (doc. 25 della ricorrente, prodotto solamente con nota di deposito del 23/06/2026), risalgono al 2023 e, in base alla causale, risultano eseguiti in adempimento delle obbligazioni contrattuali. La ricorrente non ha dimostrato né allegato in che misura tali pagamenti risulterebbero non dovuti ovvero indebiti, né ha dimostrato di averne mai chiesto la restituzione.

In ogni caso tali pagamenti sono di importo notevolmente inferiore rispetto al credito garantito e vantato dalla resistente e, pertanto, non inciderebbero sulla legittima escussione della garanzia.

Le ulteriori componenti del contro-credito costituiscono crediti non liquidi e non esigibili, trattandosi di asseriti pagamenti indebiti e di danni asseritamente subiti, rispetto ai quali allo stato non sono stati dimostrati i fatti costitutivi dell'asserito diritto (né sono state formulate istanze istruttorie testimoniali a riguardo).

Ne deriva che il contro-credito opposto in compensazione risulta non provato e, comunque, non è certo, né liquido, né esigibile; pertanto, non ha avuto alcun effetto

estintivo sul credito garantito e quindi la relativa eccezione non può essere formulata in sede di escussione della garanzia.

3.6. Conclusioni

Gli elementi sin qui esposti consentono di escludere un'escussione abusiva o fraudolenta della garanzia bancaria e così di escludere anche la mala fede del garantito, che comunque non è stata provata dalla ricorrente; l'escussione risulta invece pienamente legittima, in quanto relativa ad un debito esistente, riconosciuto dalla stessa ricorrente debitrice e non ancora adempiuto. L'eccezione di dolo, formulata dalla ricorrente, risulta del tutto infondata e deve essere rigettata.

Le eccezioni formulate dalla ricorrente, ovvero l'inadempimento della resistente e la compensazione con un controcredito, sono relative al rapporto fondamentale e pertanto non possono essere opposte in sede di escussione della garanzia. Le eccezioni di inesistenza del credito garantito sono invece infondate.

La tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui il credito garantito sarebbe “*fortemente contestato*” tra le parti e inoltre non esigibile, è smentita dalla ricognizione di debito sottoscritta dalla stessa ricorrente e non contestata.

Il *fumus boni iuris* risulta pertanto insussistente in relazione alle domande cautelari formulate. In considerazione dell'accertato difetto del requisito del *fumus boni iuris*, ogni questione attinente alla sussistenza del *periculum in mora* resta assorbita.

4. Le spese di lite

In base al principio di soccombenza consegue la condanna di parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte resistente, che vengono liquidate secondo lo scaglione previsto per i procedimenti cautelari di valore da € 260.001,00 a € 520.000,00, applicando i criteri previsti dal D.M. n. 55/2014, con compenso calcolato secondo i valori medi (nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria non svolta), oltre spese generali in misura forfettaria e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1) **revoca** il decreto di data 25/05/2026 emesso *inaudita altera parte*;
- 2) **rigetta** il ricorso;

3) **condanna** *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1*

[...] le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.797,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, il 04/07/2026

Il Giudice

Ivan Rauzi